



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA

Composta da

Oggetto

Spese giudiziali civili - Condanna alle spese -
Impugnabilità in cassazione - Condizioni

Enrico Scoditti	- Presidente -	Oggetto
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	R.G.N. 23022/2021
Irene Ambrosi	- Consigliere -	
Antonella Pellecchia	- Consigliere -	Cron.
Giuseppe Cricenti	- Consigliere -	CC – 15/11/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23022/2021 R.G. proposto da
DM e GR, rappresentati e difesi dall'Avv.
Fabio D'Argenzio, con domicilio eletto in Roma, Via Tacito, n. 10,
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nappi;

– ricorrenti –

contro

Z P.l.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Fava,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale di Villa
Massimo, n. 24;

– controricorrente –



e nei confronti di

PF

;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1700/2021, depositata il 29 gennaio 2021;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza in data 24 aprile 2014 il Giudice di pace di Roma ordinò, ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. la cancellazione dal ruolo della causa promossa, per risarcimento danni da sinistro stradale, da MD e RG contro FP e la Z p.l.c. e dichiarò estinto il giudizio.

2. Interposero gravame gli attori deducendo di non avere ricevuto comunicazione del rinvio disposto all'udienza in cui essi non erano comparsi (né i convenuti, rimasti contumaci).

Il Tribunale di Roma rigettò il gravame, ritenendo trattarsi di ordinanza non impugnabile e che l'unico rimedio fosse quello della riassunzione della causa.

2. In accoglimento del ricorso interposto dai soccombenti, la S.C., con ordinanza n. 4989 del 21/02/2019, ha cassato con rinvio tale decisione, rilevando che, nel vigore del nuovo testo dell'art. 181 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1133, contro l'eventuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione, atteso che il provvedimento definisce il giudizio in cui è pronunciata e assume carattere di sentenza in senso sostanziale.

3. Pronunciando in sede di rinvio, il Tribunale di Roma, con



sentenza n. 1700/2021 del 29 gennaio 2021, ha dichiarato la nullità del provvedimento di estinzione del giudizio e rimesso la causa, ai sensi dell'art. 354, comma secondo, cod. proc. civ., al giudice di primo grado. Ha contestualmente condannato la resistente Z

al pagamento delle spese del giudizio di appello, di quello di cassazione e di quello svoltosi innanzi a sé quale giudice di rinvio, tutte distratte in favore del procuratore antistatario.

4. Avverso tale sentenza MD e RG

propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi; cui resiste la Z p.l.c. depositando controricorso.

L'altra intimata non svolge difese.

Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alla ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 91, comma 1 e 92 c.p.c., nonché, artt. 132 co. 2, n. 4, c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; artt. 24 e 111 Cost. - D.M. 55/14 Tabelle 2 e 12 e s.m.i. di cui al D.M. n. 37/18 - artt. 2233 c.c., co. 2, e 24 L. 794/1942, art. 13-bis L. n. 247/2012 (legge forense) - D.M. n. 55 del 2014, artt. 1, 2, 4 co. 1 e 2, 5 commi 5 e 6 e relativi parametri allegati al detto decreto di cui alla tabella 2 colonna 4».

Lamentano con tre sub-censure:

a) l'omessa liquidazione delle spese vive;

b) la violazione dei minimi tariffari, conseguente alla erronea attribuzione alla causa di valore compreso nello scaglione tra € 5.200 ed € 26.000, anziché di valore indeterminato e/o indeterminabile (a



loro dire più corretto, attesa la natura di mero rito delle questioni decise);

c) la mancata applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 per il caso, che essi assumono ricorrere nella specie, di difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., *«nullità della sentenza, sia per violazione degli artt. 132 co. 2, n. 4, c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; artt. 24 e 111 C., che, per inesistenza, apparenza, illogicità, erroneità della motivazione, in punto di regolamento, quantificazione e liquidazione delle spese e compensi dei giudizi, di appello, di rinvio e di cassazione»*.

Lamentano che il giudice *a quo* non ha fornito motivazione alcuna in punto di: a) omessa liquidazione delle spese vive dei tre pregressi giudizi; b) valore da attribuirsi ai medesimi, parametri e relative tabelle di determinazione e liquidazione dei compensi; c) applicazione alla fattispecie processuale dei minimi di tariffario nell'occasione prescelti; d) mancato aumento del "venti per cento" degli importi liquidati a titolo di compensi professionali ai sensi dell'art. 4 co. 2 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

3. Il primo motivo di ricorso si appalesa in parte inammissibile e in parte infondato.

3.1. È anzitutto inammissibile, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., la doglianza relativa al mancato riconoscimento di spese vive, non essendo state specificate le singole spese asseritamente obliterate ma essendosi i ricorrenti limitati a indicare l'importo complessivo per ciascuno dei gradi o fasi del giudizio e a rimandare, inammissibilmente, alla compulsazione dei fascicoli allegati, senza tuttavia offrire alcuna specifica indicazione della natura e del contenuto degli atti così genericamente e complessivamente



richiamati.

Va ricordato in proposito che, come costantemente affermato da questa Corte, è onere del ricorrente in cassazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. n. 24635 del 19/11/2014).

3.2. È poi infondata la doglianza di violazione dei minimi tariffari nella liquidazione dei compensi d'avvocato: la liquidazione dei compensi appare correttamente rapportata al valore della causa (compreso nello scaglione tra € 5.200 ed € 26.000) quale risultante dalla somma degli importi richiesti in domanda a titolo di risarcimento.

Non ignora questo Collegio che, con costante indirizzo, è stato più volte affermato da questa Corte che «in tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa» (Cass. n. 21613 del 2018; n. 21776 del 2021; n. 36406 del 2021; n. 7543 del 2022).

Tale principio è stato però pressoché sempre affermato in una ottica di *favor debitoris* o, più propriamente, in funzione limitativa dell'onere gravante sul soccombente giustificato da una prospettiva realistica o sostanzialistica che consideri in modo coordinato, da un lato, il valore della causa (calcolato secondo i criteri dettati dal codice di rito) e, dall'altro, l'effettività dell'impegno professionale da



compensare, in relazione alla natura delle questioni trattate, ritenendosi indebita una liquidazione parametrata ad un valore in ipotesi molto elevato del tema sostanziale di lite quando questo — come nel caso predetto (o come più spesso capita nel caso di regolamento di competenza) — non venga in alcun modo trattato e ad esso non si riferiscano le ragioni della soccombenza, bensì ad una questione meramente processuale, in sé di valore indeterminabile.

Analoga esigenza, però, si pone in opposta direzione nel caso in cui, come accade nella specie, la questione processuale trattata e unico motivo di definizione della lite, in quanto di valore indeterminabile determini la lievitazione dei parametri da applicare per la liquidazione dei compensi verso importi significativamente superiori a quelli cui il tema sostanziale della controversia avrebbe imposto di rapportare la liquidazione delle spese. In tal caso è il valore della causa a doversi riguardare quale limite della liquidazione in ossequio a quel medesimo criterio di effettività, correlato agli «interessi perseguiti dalle parti», enunciato dall'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del d.m. n. 55 del 2014 («In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale»).

3.3. È infine inammissibile la doglianza relativa al mancato aumento dell'importo liquidato, in tesi spettante per la difesa in giudizio di soggetti aventi la stessa posizione processuale.

Va infatti ricordato che, secondo costante interpretazione, il detto aumento è discrezionale e non obbligatorio e come tale sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte (v. Cass. n. 8399 del 2019; n. 19089 del 2019).

4. Il secondo motivo è inammissibile.

La statuizione sulle spese non è sindacabile se — come nella



specie — è comunque corretta in diritto, indipendentemente dalla motivazione che sia stata o meno adottata.

5. La memoria che, come detto, è stata depositata dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 380-*bis*, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell'esposto vaglio dei motivi.

6. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Avuto tuttavia riguardo alla peculiarità della questione di diritto posta dal primo motivo, si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022

Il Presidente
(Enrico Scoditti)

